



COMUNE DI BRANDIZZO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Via Torino 121 – C.A.P. 10032

C.F. 82501690018 – P.I. 02249880010

Tel: 011.913.80.93 Fax: 011.913.99.62

e.mail: protocollo@comune.brandizzo.to.it

pec: protocollo.comune.brandizzo.to@legalmail.it

Ordinanza Rep. n. 59/2026

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE - Divieto somministrazione bevande in contenitori frangibili, chiusi e superalcolici in occasione degli eventi previsti per la manifestazione denominata “Brandizzo Summer nights”.

LA SINDACA

Ravvisato che nelle giornate di venerdì 03 e 10.07.2026, nelle vie centrali del paese, si svolgerà la tradizionale manifestazione denominata “Brandizzo summer nights”;

Rilevato che in tali occasioni è previsto un incremento di consumo di bevande, contenute in recipienti frangibili con conseguente rischio abbandono degli stessi che possono determinare un serio pericolo per l'incolumità pubblica;

Dato atto che in occasione di tali manifestazioni, per garantire la prevenzione dell'ordine pubblico, si rende necessario ai titolari di pubblici esercizi, ai titolari di autorizzazione temporanea per la preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, ad ogni altro soggetto titolato alla somministrazione su aree pubbliche nonché ai soggetti privati vietare:

- la vendita e somministrazione, anche mediante distributori automatici, di bevande in contenitori di vetro, nonché in ogni altro contenitore frangibile (porcellana, ceramica, terracotta, ecc) ed in bottiglie e lattine chiuse;
- la vendita e la somministrazione di alcolici al di sopra dei 21°;
- l'introduzione e la detenzione, nell'area della manifestazione, di bevande e contenitori soggetti ai divieti sopra esplicitati, sia per uso personale che con l'intento di distribuirle ad altri anche se a titolo gratuito.

Visto l'art. 54, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 6 del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito in Legge 24 luglio 2008, n. 125, che attribuisce al Sindaco, quale Ufficiale del Governo, il potere di adottare provvedimenti finalizzati a prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

Visto il D.M. del Ministero dell'Interno del 5 agosto 2008 e s.m.i. che definisce ed individua gli ambiti di applicazione della tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana;

Visto l'art. 7-bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali;

Vista la Legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale;

Visto l'art. 650 del Codice Penale;

Vista;

- la L.R. 38/2006 ed in particolare l'art. 7 comma 4;
- la Direttiva Ministero dell'Interno n. 11001/110(10) del 28.07.2017 laddove sottolinea il rispetto di adeguati livelli di safety e security nell'ambito delle manifestazioni con obbligo per l'Ente di attuare tutte le misure possibili per la riduzione dei livelli di rischio;

ORDINA

Dalle ore 18.00 del giorno 03.07.2026 alle ore 01.00 del giorno 04.07.2026 e dalle ore 18.00 del giorno 10.07.2026 alle ore 01.00 del giorno 11.07.2026, in occasione della predetta manifestazione che si svolgerà in:

- via Torino nel tratto compreso tra via Largo Barra e via Francone;
- piazza Vittorio Veneto;

È FATTO DIVIETO ASSOLUTO in tali aree, ai titolari di pubblici esercizi, ai titolari di autorizzazione temporanea per la preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, ad ogni altro soggetto titolato alla somministrazione su aree pubbliche nell'area della manifestazione nonché ai soggetti privati:

- di vendere e somministrare, anche mediante distributori automatici, bevande in contenitori di vetro, nonché in ogni altro contenitore frangibile (porcellana, ceramica, terracotta, ecc) ed in bottiglie e lattine chiuse;
- di vendere e di **somministrare alcolici al di sopra dei 21°**.

È ugualmente vietato a chiunque introdurre e detenere, nell'area della manifestazione, bevande e contenitori soggetti ai divieti sopra esplicitati, sia per uso personale che con l'intento di distribuirle ad altri anche se a titolo gratuito.

È consentito ai titolari di pubblici esercizi, somministrare le bevande consentite in contenitori frangibili esclusivamente all'interno del locale escludendo pertanto la possibilità di somministrare gli stessi nel dehors.

I trasgressori incorreranno nella sanzione pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00 (a norma della L. 3/3003, art. 16) se non sanzionati per fatto più grave in relazione ai disposti normativi in premessa citati ed al Codice Penale a seconda della fattispecie di condotta espressamente tenuta dal trasgressore;

Le Forze dell'Ordine sono incaricate del controllo e dell'esatta osservanza della presente.

AVVISA

Che, a norma dell'art. 3 c. 4 della legge 07/08/1990 n. 241, avverso la presente Ordinanza, in applicazione della legge 06.12.1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere, per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio, al T.A.R. per il Piemonte.

DISPONE

che la presente Ordinanza venga consegnata:

- All'Associazione Commercianti di Brandizzo affinché renda noto il divieto sia ai partecipanti che agli esercenti presenti alla manifestazione;
- Alla Compagnia e Stazione Carabinieri di Chivasso;
- Al Settore Affari Generali e Comunicazione Istituzionale per la pubblicazione sul sito internet comunale;
- Alla Polizia Locale del Comune di Brandizzo per la pubblicazione sull'Albo pretorio.

Brandizzo, lì 02.07.2026

La Sindaca
firmato digitalmente
Avv. Monica Durante

Comune di Brandizzo
Pubblicato dal 02/07/2026 al 17/07/2026